

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO            | Presidente                                                |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) LIACE               | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) GENOVESE            | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE            | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 29/06/2021

## FATTO

La fattispecie oggetto di disamina riguarda un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 31/03/2016, oggetto di diverse cessioni, a seguito delle quali l'odierna resistente ha mantenuto il ruolo di servicer. Lo stesso è stato estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato dall'intermediario convenuto in data 6/07/2020.

Con nota di reclamo, il ricorrente, previo richiamo alla recente sentenza della Corte di Giustizia C-383/18, chiedeva il rimborso della quota parte non goduta degli oneri addebitati a causa di estinzione anticipata; pertanto, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, formulando la seguente richiesta: rimborso degli oneri non goduti per un importo complessivo pari a € 1.689,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario, costituitosi, preliminarmente rappresenta che il ricorrente ha sottoscritto con l'originario stipulante un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto. Il credito di cui al contratto è stato oggetto di cessione nei confronti dell'odierna resistente, la quale, a sua volta, ha ceduto il credito, mantenendo l'incarico alla gestione dello stesso. Il finanziamento è stato poi estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo trasmesso al ricorrente. Evidenzia quindi l'inammissibilità del ricorso, a causa della citata cessione del credito nei confronti di un soggetto terzo non iscritto nell'albo ex art. 106 T.U.B. o in uno degli altri albi o elenchi che legittimano il debitore a proporre

ricorso avanti all'ABF. Inoltre, limitatamente alle voci di costo up front, rileva che le stesse sono state percepite dall'originario stipulante, pertanto, rappresenta la carenza di legittimazione passiva in capo sia alla cessionaria del credito, sia all'odierna resistente.

L'intermediario, inoltre, sottolinea che nel contratto di prestito in esame sono specificati chiaramente gli oneri di natura recurring e di natura up front e che, sulla base di tale distinzione, sono indicati per il caso di estinzione anticipata, da un lato, i costi soggetti a rimborso poiché afferenti alla durata del contratto, ossia le "commissioni di gestione", dall'altro, i costi non rimborsabili, ossia le "spese di istruttoria", le "commissioni di attivazione", e le "provvigioni da riconoscere all'intermediario del credito". Questi ultimi restano a carico del cliente in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito, come precisato nel contratto per ciascuna voce, in particolar modo le commissioni di intermediazione in quanto pagate a terzi.

In relazione alla sentenza cd. Lexitor l'intermediario rileva non applicabilità della stessa alla fattispecie in esame.

L'intermediario conclude per l'inammissibilità del ricorso/rigetto dello stesso.

## DIRITTO

Il Collegio deve, in via preliminare, pronunciarsi sulla inammissibilità del ricorso.

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 6168/2018, ha stabilito il seguente principio di diritto: << Il "Servicer" è il soggetto che svolge il servizio di gestione e incasso, cura il recupero dei crediti, nonché gli altri adempimenti previsti dalla legge e dalla normativa secondaria. Il Servicer può anche coincidere con l'Originator, ma agisce sempre nell'ambito di un rapporto di mandato. (...) Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all'azione è esclusivamente quest'ultima. E poiché essa è soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, nei suoi confronti non può essere proposto ricorso innanzi all'ABF. Il che, peraltro, non determina un vuoto di tutela rispetto alla possibile azione del solvens: questa, infatti, potrà essere esercitata di fronte all'autorità giudiziaria ordinaria. A conclusioni diverse potrebbe pervenirsi se l'accipiens del pagamento indebito sia un soggetto diverso dalla SPV, da quest'ultima incaricato di eseguire l'operazione di estinzione del finanziamento e di riscossione dei relativi costi. Dispone infatti l'art. 2, comma 6, della legge sulla cartolarizzazione, che i servizi di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento «possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Interpretando la lettera della disposizione nel senso della previsione cogente ("possono", id est "debbono") del requisito che gli incaricati del servizio devono possedere (banche o intermediari c.d. "centosei"), ne consegue che in tutti i casi in cui le SPV non gestiscano direttamente la procedura di estinzione si avrebbe il coinvolgimento di soggetti inseriti nel sistema ABF.>>

Il Collegio evidenzia che dalla documentazione versata in atti la predetta qualità risulta essere in capo all'intermediario convenuto.

Inoltre, dall'analisi della descrizione contrattuale delle voci richieste, i costi di intermediazione, le spese di istruttoria e le spese di attivazione parrebbero qualificabili come up front, non risultando individuabile, tra le attività remunerate, alcun adempimento

riferibile alla gestione del finanziamento successivamente alla stipula dello stesso (in tal senso si veda Collegio di Roma, n. 1903/2021).

Nel merito della controversia si osserva quanto segue.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri commissionali.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del T.U.B., che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione dell'11 settembre 2019, C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

La giurisprudenza della CGUE, secondo un orientamento ormai consolidato, sottolinea che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte di giustizia nell'esercizio della competenza ad essa attribuita chiarisce e precisa il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all'applicazione di detta norma (Cass., 11 settembre 2015, n. 17993). Soltanto in via eccezionale la Corte può essere indotta, nella sentenza stessa che risolve la questione di interpretazione, a limitare la possibilità per gli interessati di far valere la disposizione in tal modo interpretata per rimettere in discussione rapporti giuridici sorti e costituiti anteriormente (CGUE, 27 marzo 1980, C-66/79; CGUE, 8 ottobre 1987, C-80/89; CGUE, 17 maggio 1990, C-262/88; CGUE, 14 dicembre 1993, C-110/91; CGUE, 15 dicembre 1995, C-415/95).

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front” (in giurisprudenza si vedano Trib. Avellino, 28.10.2019; Trib. Napoli, 07.02.2020; Trib. Torino, 21.03.2020; Trib. Napoli, 29.06.2020, n. 4433; Trib. Nocera Inferiore, 10.07.2020, n. 750; Trib. Roma, 16.09.2020, n. 12470; Trib. Torino, ord. 22.09.2020, n. 2770; Giudice di Pace di Afragola, 02.10.2020; Trib. Savona, 17.11.2020; Trib. Pavia, 17.11.2020; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27406; Trib. Milano, ord. 03.11.2020, n. 27398; Trib. Torino, 09.12.2020, n. 4389; Trib. Bologna, 07.01.2021, n. 26; Trib. Palermo, 14.01.2021, n. 111; Trib. Mantova, 02.02.2021; Trib. Savona, 06.03.2021, n. 180; Trib. Venezia, 09.03.2021; Trib. Milano, 09.04.2021; Giudice di Pace di Roma, 29.04.2021, n. 10294; Trib. Milano, 11.05.2021).

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

- “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “up front” per gli importi appresso indicati (e in osservanza del criterio sopra indicato):

- 1) Spese istruttorie € 228,74;
- 2) Comm. attiv. cess. € 57,18;
- 3) Costi interm. € 800,58.

Le commissioni di gestione sono state già rimborsate dall’intermediario, pertanto, nulla può essere riconosciuto per detta voce.

L’importo complessivo a cui ha diritto il ricorrente è pari a € 1.087,00 (importo così determinato per arrotondamento), oltre interessi legali dal dì del reclamo.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.087,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO